

Secondo la Cassazione la sanzione dell'improcedibilità garantisce il giusto processo e la sua ragionevole durata

(Cassazione Civile, sent. 11 luglio 2024, n. 19093)

La sanzione processuale dell'improcedibilità è diretta a colpire l'inattività della parte, con la finalità di garantire, in conformità a quanto prescritto dall'art.111 Cost., il giusto processo e dunque la sua ragionevole durata, sollecitando il regolare e tempestivo esercizio del diritto di difesa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MELONI Marina - Presidente

Dott. PARISE Clotilde - Consigliere Rel.

Dott. IOFRIDA Giulia - Consigliere

Dott. PAZZI Alberto - Consigliere

Dott. RUSSO Rita Elvira Anna - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17046/2023 R.G. proposto da:

PO.DA., rappresentato e difeso dall'avvocato SCIFO FRANCESCO (SCFFNC66H24C773G) per procura speciale allegata al ricorso

- ricorrente -

contro

SI.SA., rappresentato e difeso dall'avvocato BOERO MARIA GABRIELLA (BROMGB56A61B354A) per procura speciale allegata al controricorso- controricorrente -

avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI n. 189/2023 depositata il 23/05/2023;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2024 dal Consigliere CLOTILDE PARISE.

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 2040/2022, dichiarava inammissibili le domande di riconoscimento dello status di figlio, di assegnazione del cognome paterno, di attribuzione dell'assegno mensile di mantenimento nonché del risarcimento del danno esistenziale proposte da Va.Da. nei confronti di Si.Sa.. Il Tribunale accoglieva l'eccezione pregiudiziale sollevata dal convenuto e rilevava l'effetto preclusivo dell'azione proposta in assenza della preventiva rimozione del diverso status filiale, derivante dal precedente riconoscimento effettuato dal marito della madre Va.Ra.. Riteneva trattarsi di una condizione dell'azione, che doveva venire ad esistenza, come effetto di un accertamento giudiziale irrevocabile, in un momento anteriore alla proposizione della domanda di accertamento e che non era suscettibile di sanatoria, nonostante il giudizio instaurato, in corso di causa, al fine di ottenere la rimozione del precedente stato.

2. Po.Da. (già Va.Da.) proponeva appello avverso la citata sentenza del Tribunale di Cagliari, chiedendo nuovamente l'accoglimento delle domande, in quanto, nelle more del processo, era passata in giudicato la sentenza del Tribunale di Cagliari n. 919/2021, costitutiva della rimozione dello stato di figlio di Va.Ra.. Il P.M. concludeva per l'accoglimento dell'appello, stante il passaggio in giudicato della sentenza predetta. Si.Sa., costituitosi in appello, eccepiva in via pregiudiziale l'improcedibilità dell'appello per tardiva costituzione e iscrizione a ruolo della causa.

La Corte d'Appello di Cagliari, con sentenza n.189/2023 pubblicata il 23.05.2023 e notificata il 24.5.2023, dichiarava improcedibile l'appello ex art. 348, comma 1, cod. proc. civ., sul rilievo che la citazione in appello era stata notificata a mezzo pec il 27.09.2022 e la costituzione dell'appellante avveniva il 12.10.2022, quindi, oltre i dieci giorni dalla notificazione dell'atto di gravame.

3. Avverso la predetta sentenza Po.Da. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, resistito con controricorso da Si.Sa., il quale eccepisce l'inammissibilità del ricorso per vizio di procura speciale con riferimento al contenuto e al momento di conferimento del mandato alle liti, nonché con riferimento alla mancanza della sottoscrizione digitale del difensore e della attestazione da parte del difensore, nella relata di notificazione, di conformità della copia telematica all'originale analogico.

Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. Le parti hanno depositato memorie illustrative.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente denuncia: i) con il primo motivo la violazione e falsa applicazione dell'art. 348 cod. proc. civ. in relazione agli artt.347 comma 1, 165,166 e 171 comma 2 cod. proc. civ. nonché la violazione degli artt. 3,111, primo e secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt.6 e 8 della CEDU e art. 6 TFUE e art. 47 della Carta europea dei diritti fondamentali e, infine, in relazione alla legge 26 novembre 2021 n.206 art. unico lett. d) comma 8 (legge Cartabia); il ricorrente lamenta l'eccessivo formalismo della Corte d'Appello nell'applicare l'art 348 cod. proc. civ., ritenuto contrario al suo diritto all'accertamento giudiziale della propria identità personale; il ricorrente chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale ritenendo incompatibile l'art. 348 cod. proc. civ. con le fonti sovranazionali e, pertanto, con l'art. 117 Cost. e, in via subordinata,

chiede la disapplicazione dell'articolo citato; ii) con il secondo motivo la nullità della sentenza per violazione dell'art. 348 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 3, III co. 1 e 2 e 117 co. 1 Cost, in relazione agli artt. 6 e 8 della CEDU, art. 6 TFUE e art. 47 della Carta europea dei diritti fondamentali e, infine, in relazione legge 26 novembre 2021 n. 206 art. unico lett. d) comma 8 (legge Cartabia); lamenta un evidente vizio dell'attività processuale laddove la Corte di merito ha pronunciato una improcedibilità senza tenere conto della necessità di armonizzare l'applicazione della perentorietà dell'art. 348, primo comma, cod. proc. civ. con i trattati europei e con l'esigenza insopprimibile di tutela di un diritto fondamentale, nonché con la natura panvicolante della Carta europea dei diritti fondamentali e della CEDU, come determinata oggi dall'art. 6 TFUE.

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Occorre premettere, in via pregiudiziale, che l'eccezione di inammissibilità sollevata dal controricorrente per errata individuazione della sentenza impugnata va disattesa, poiché nelle conclusioni di cui al ricorso la sentenza impugnata è stata correttamente indicata (n.189/2023) e la stessa è stata anche ritualmente depositata telematicamente in allegato al ricorso. Neppure si ravvisano sussistenti i denunciati vizi della procura speciale alle liti con riferimento ai suoi requisiti contenutistici e con riguardo alla sua contestualizzazione mediante strumenti telematici (Cass. S.U.36057/2022 e Cass. S.U. 2077/2024), dovendosi al contempo ribadire che la procura speciale non può essere di data posteriore a quella di notificazione del ricorso (Cass. S.U. 2077/2024 cit.), il che comporta l'impossibilità di sanatoria nel senso invocato dal ricorrente nella memoria illustrativa, con la quale è stata prodotta una procura speciale autenticata con attestazione di conformità di data 26-3-2024, a cui non può, pertanto, attribuirsi alcuna efficacia sanante.

Invece deve rilevarsi che, come pure eccepito in controricorso, la procura speciale allegata al ricorso rilasciata su supporto analogico dalla parte al difensore difetta dell'attestazione di conformità di quest'ultimo, già prevista dall'art. 16 undecies del d. L. n. 179 del 2012, abrogato dall'art. 11 D.Lgs. 149/202 e ora prevista dall'art. 196 undecies disp. att. cod. proc. civ., applicabile ai processi instaurati dal 28-2-2023.

2.2. Il ricorso è inammissibile anche sotto ulteriori profili, per le ragioni che si vanno ad illustrare.

Le censure sono impropriamente dirette ad ottenere la "disapplicazione" del disposto dell'art.348 cod. proc. civ., oppure sollecitano la rimessione alla Corte Costituzionale con argomentazioni del tutto generiche e in contrasto con gli orientamenti, risalenti e consolidati, di questa Corte.

Il ricorrente, nel dolersi dell'"eccessivo formalismo" della Corte di merito, asseritamente lesivo del suo diritto all'accertamento giudiziale dell'identità personale, prospetta, infatti, l'illegittimità costituzionale della suddetta norma processuale anche per contrasto con gli artt.6 e 8 della CEDU, 6 TFUE e 47 della Carta europea dei diritti fondamentali, nonché con i principi della cd. riforma Cartabia.

Sotto quest'ultimo profilo, va osservato che, contrariamente a quanto deduce il ricorrente, detta riforma non ha affatto inciso sui presupposti per la declaratoria d'inammissibilità dell'appello (ossia, essenzialmente, la mancata costituzione dell'appellante nelle forme e nei termini di cui all'art. 347 cod. proc. civ. e la mancata comparizione alla prima udienza dell'appellante costituito, seguita dalla reiterata mancata comparizione alla nuova udienza fissata dal collegio con ordinanza non

impugnabile), ma ha modificato solo la forma della pronuncia dell'improcedibilità, vale a dire la tipologia del provvedimento giudiziale.

Premesso che è incontestato il mancato rispetto da parte dell'odierno ricorrente del termine della sua costituzione in appello, non colgono affatto nel segno, e neppure si confrontano con il percorso argomentativo della sentenza impugnata, le altre ragioni di doglianza, posto che è in discussione una norma processuale dell'ordinamento nazionale, rientrante nel margine discrezionale dello Stato italiano (cfr. anche CEDU 06.12.2022 richiamata nella sentenza impugnata e dallo stesso ricorrente). L'art. 348 citato disciplina lo svolgimento del processo, ossia regola anche le modalità di esercizio di difesa, ed è stata più volte dichiarata da questa Corte manifestamente infondata la questione dell'illegittimità costituzionale dell'art. 348 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, poiché la predetta norma, lungi dall'ostacolare o impedire il diritto di difesa, ne sollecita l'esercizio colpendo la inosservanza delle norme che disciplinano il compimento di attività processuali (Cass. 796/1968; Cass. 3214/1973).

La sanzione processuale dell'improcedibilità è infatti diretta a colpire l'inattività della parte (Cass. 5012/1979), con la finalità di garantire, in conformità a quanto prescritto dall'art.111 Cost., il giusto processo e dunque la sua ragionevole durata, sollecitando il regolare e tempestivo esercizio del diritto di difesa (cfr. anche in generale sulla portata applicativa della norma in questione Cass. S.U. 10864/2011; Cass. 33601/2022; Cass. 9269/2023; Cass.8951/2023).

3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del D.P.R. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in Euro 3.600,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori, come per legge.

Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto.

Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.

Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024.

Depositata in Cancelleria l'11 luglio 2024.

